

Codice A1409A

D.D. 7 giugno 2017, n. 371

**Piano Regionale delle Attività di Controllo sull'applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1907/2006 (REACH) e (CE) n. 1272/2008 (CLP) Anno 2017.**

Il Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) è un sistema integrato di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, lungo la filiera della loro produzione, commercializzazione ed utilizzazione di prodotti non alimentari, con l'obiettivo di tutelare la salute umana e l'ambiente e di rafforzare la competitività dell'industria chimica europea.

Il D. Lgs. 133 del 14 settembre 2009, oltre a prescrivere sanzioni di tipo amministrativo per determinate violazioni del Regolamento REACH, agli articoli 14 e 16, prevede sanzioni di tipo penale nel caso di immissione sul mercato o utilizzo di sostanze comprese negli allegati XIV e XVII (sostanze soggette ad autorizzazione o restrizione).

Il Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP) è il Regolamento Europeo relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele chimiche e introduce in tutta l'Unione europea un nuovo sistema per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze chimiche, basato sul Sistema mondiale armonizzato delle Nazioni Unite (GHS dell'ONU) e riguarda i pericoli delle sostanze e delle miscele chimiche e il modo di fornire informazioni in proposito.

Il D.Lgs 186/2011 – disciplina le sanzioni per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

La L. n. 833/78 che ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale, all'art. 7 lettera c) prevede che l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti i controlli sulla produzione, detenzione, commercio e impiego delle sostanze pericolose spetti alle Regioni.

Con l'Accordo di Conferenza Stato – Regioni n. 181/CSR del 29 ottobre 2009, sono state stabilite le linee di indirizzo per sviluppare un armonico sistema dei controlli ufficiali per l'attuazione del Regolamento REACH, nel rispetto della normativa vigente in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e miscele (Regolamento CLP).

Con DGR n. 30-13526 del 16 Marzo 2010 è stato recepito l'accordo n. 181/CSR del 29 ottobre 2009 e la Giunta Regionale ha individuato la Direzione Sanità come Autorità Competente Regionale per il coordinamento delle attività previste dal Regolamento REACH.

Con Determinazione della Direzione Sanità n. 32 del 18/01/2011 è stato istituito il Comitato Tecnico di Coordinamento (CTC) per dare omogenea attuazione sul territorio regionale dell'Accordo n.181/CSR del 29/10/2009.

Con DGR n. 28-3146 del 19 dicembre 2011, integrata con la determinazione dirigenziale della Sanità n. 298 del 30/05/2016, è stato costituito nominalmente il Nucleo Tecnico Regionale Competente incaricato di attuare i programmi di vigilanza e controllo previsti dai Regolamenti (CE) REACH e CLP composto da personale dipendente della Regione Piemonte, ASL e ARPA.

Con l'accordo Stato-Regioni n. 88/CSR del 7 maggio 2015 è stato approvato il protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attività di campionamento e analisi di sostanze, miscele e

articoli riguardanti il controllo ufficiale in applicazione a quanto previsto all'allegato A del citato accordo n. 181/CSR del 29 ottobre 2009.

Con DGR n. 25 – 3178 del 18 aprile 2016 è stato recepito l'accordo n. 88/CSR del 7 maggio 2015 confermando ARPA come nodo della rete dei laboratori di riferimento nazionali per i controlli analitici previsti dal Regolamento REACH.

Il sopracitato accordo n. 181/CSR del 29 ottobre 2009 stabilisce inoltre che le Regioni e Province autonome pianificano e attuano i controlli REACH e CLP sulla base del Piano Nazionale Controlli.

Reputato di condividere i target proposti nel Piano Nazionale Controlli 2017 sia per le attività di controllo ispettivo sia analitico.

Le attività di controllo analitico previste per l'anno 2017 sono state presentate ai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL durante la riunione operativa del 27 marzo 2017, unitamente alle risultanze dei campionamenti effettuati nell'anno 2016.

Ciò premesso,

visto il Piano Nazionale dei Controlli 2017, redatto ai sensi dell'art. 6 dell'accordo n. 181/CSR del 29 ottobre 2009, che recepisce le indicazioni provenienti dall'Agenzia Europea per le sostanze chimiche (ECHA) e dal Ministero della Salute quale Autorità Competente Nazionale;

vista la DGR n. 31 – 806 del 22 dicembre 2014 con la quale si sono ridefiniti gli ambiti di operatività dei laboratori di analisi dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (IZS) e dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente (ARPA);

tenuto conto della necessità di programmare, per l'anno in corso, le attività di controllo e vigilanza svolte dalle ASL rendendole omogenee sul territorio della Regione Piemonte e di stabilire modalità operative per rispondere alle segnalazioni da altri organi di controllo;

visto che la DGR n. 25 – 3178 del 18 aprile 2016 demanda all'Autorità Competente REACH-CLP della Regione Piemonte l'adozione di atti per la programmazione e la gestione delle attività conseguenti e collegate all'adozione dei Regolamenti CE REACH e CLP;

vista la l.r. n. 10/1995 relativa all'ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali;

**IL DIRIGENTE  
DETERMINA**

di dare attuazione al Piano Nazionale dei Controlli REACH-CLP Anno 2017 riportato in Allegato A come parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

di prevedere un controllo in dieci imprese come nell'anno 2016 ed un numero di campionamenti pari a 200 analisi in totale sul territorio regionale;

di stabilire che 100 campionamenti devono essere condotti nel primo semestre 2017 e i successivi 100 nella seconda metà dell'anno 2017;

di stabilire che i campionamenti dovranno riguardare principalmente le voci di restrizione del Regolamento REACH n. 5, 27 e 32, ovvero riguardare le matrici gioielli, bigiotteria, materiali metallici a contatto con la pelle, colle, giocattoli e materiale in gomma vulcanizzata;

di affidare le attività di controllo ispettivo al Nucleo Tecnico Regionale in collaborazione con i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL territorialmente competenti;

di affidare le suddette attività di campionamento e di analisi previste rispettivamente ai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL ed ai laboratori ARPA Piemonte;

di stabilire che i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL trasmettano all'Autorità Competente Regionale le risultanze delle attività di controllo ispettiva e del numero di campionamenti effettuato nel 2017 di cui al presente Piano entro il 15 gennaio 2018 secondo modulistica che sarà trasmessa dall'Autorità Competente Regionale REACH-CLP;

di stabilire che i laboratori ARPA Piemonte trasmettano ai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL territorialmente competenti e contestualmente all'Autorità Competente Regionale le risultanze dei campionamenti di cui al presente Piano secondo le seguenti scadenze: entro il 15 ottobre 2017 per i campionamenti effettuati nel primo semestre del ed entro il 15 febbraio 2018 per i campionamenti del secondo semestre;

di pubblicare la presente determinazione sul BUR della Regione Piemonte.

La presente determinazione non comporta alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.

Il Dirigente del Settore  
Gianfranco Corgiat Loia

Allegato



# *Ministero della Salute*

## Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici Anno 2017

29 marzo 2017

**PIANO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULL'APPLICAZIONE DEI  
REGOLAMENTI (CE) N. 1907/2006 (REACH) E (CE) N. 1272/2008 (CLP)  
ANNO 2017**

**Il presente Piano è stato predisposto con la collaborazione del Gruppo Tecnico Interregionale REACH – CLP, con il Centro Nazionale delle Sostanze Chimiche, Prodotti Cosmetici e Protezione del Consumatore dell'Istituto Superiore di Sanità e la Rete dei laboratori di controllo in attuazione all'Accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015 (Rep. Atti n. 88/CSR).**

**1. ATTIVITÀ DI CONTROLLO ESEGUITA MEDIANTE METODOLOGIE  
PROGETTI REACH-EN-FORCE E PROGETTI PILOTA ADOTTATI DAL  
FORUM DELL'ECHA**

**1.1 - Metodi di individuazione delle imprese**

1.1.1 - Target group

Imprese appartenenti alla filiera di approvvigionamento di:

- sostanze chimiche in quanto tali o presenti in miscele o articoli in settori di particolare rilievo, sia in termini quantitativi che di rilevanza tossicologica, nella produzione territoriale (es. prodotti detergenti, prodotti cosmetici non allo stadio di prodotti finito, prodotti fitosanitari e biocidi);
- sostanze in quanto tali o presenti in miscele o articoli, di cui alla candidate list<sup>1</sup>, di cui agli allegati XIV e XVII del regolamento REACH (es. prodotti per l'edilizia, prodotti tessili, prodotti plastificanti, prodotti coloranti)

1.1.2 - Criteri di priorità nella selezione delle imprese

- imprese soggette agli obblighi di cui al D. Lgs 105/2015 relativo agli incidenti rilevanti;
- imprese in possesso di autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 29 del D. Lgs. 152/06;
- imprese con evidenze formali e oggettive, che depongono per una non corretta valutazione e gestione delle sostanze chimiche in ambienti di vita e di lavoro;
- imprese individuate dalla Autorità Competente nazionale (di seguito «AC nazionale») secondo le informazioni fornite dall'ECHA;
- imprese individuate dalla AC nazionale tramite consultazione dell'Archivio Preparati Pericolosi dell'ISS.

1.1.3 - Fonti utilizzabili per l'individuazione delle imprese da sottoporre a controllo

- portale PD NEA;
- data base Regionali, ASL e Agenzie Regionali/Provinciali per la Protezione Ambientale;
- registro imprese delle Camere di Commercio;
- indicazioni provenienti dai Centri antiveneni (CAV);
- flussi informativi INAIL – Regioni;
- elenco imprese trasmesse dall'AC nazionale;

---

<sup>1</sup> Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) candidate all'autorizzazione disponibile al link <https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

- elenco imprese fornite dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

## **1.2 - Tipologia di sostanze verso cui orientare il controllo**

- sostanze in quanto tali o contenute in miscele o articoli classificate come cancerogene, mutagene, reprotossiche, sensibilizzanti o identificate ai sensi dell’articolo 59 del regolamento REACH (SVHC e allegato XIV), o individuate nell’ambito delle restrizioni di cui all’allegato XVII del regolamento REACH;
- sostanze potenzialmente presenti in articoli destinati al consumatore finale, con particolare attenzione alle categorie più sensibili quali ad esempio lattanti, bambini, adolescenti, donne in gravidanza e/o destinati ad essere utilizzati da un elevato numero di persone;
- sostanze potenzialmente presenti in processi industriali largamente diffusi nel territorio.

## **1.3 - Obiettivi del controllo**

Facendo riferimento alle metodologie proposte nei progetti REF e progetti pilota adottati dal Forum dell’ECHA, i controlli in materia di REACH e CLP consisteranno in:

- verifica della conformità con gli obblighi di autorizzazione;
- verifica degli obblighi di restrizione;
- verifica degli obblighi di pre-registrazione e registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele (Titolo II Regolamento REACH);
- verifica degli obblighi di notifica delle sostanze contenute in articoli (Titolo II Regolamento REACH);
- verifica della comunicazione all’interno della catena di approvvigionamento (Titolo IV Regolamento REACH);
- verifica della conformità delle (e)SDS (Allegato II al Regolamento REACH, come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830);
- verifica dell’obbligo di redigere la relazione sulla sicurezza chimica e dell’obbligo di applicare e raccomandare misure di gestione dei rischi (Titolo II e Titolo V Regolamento REACH);
- verifica degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (Regolamento CLP);
- verifica degli obblighi di notifica della classificazione all’ECHA (articolo 40 Regolamento CLP);
- verifica della conformità con gli obblighi di conservazione delle informazioni (articolo 36 Regolamento REACH e articolo 49 Regolamento CLP);
- verifica degli obblighi di pubblicità (articolo 48 Regolamento CLP).

## **1.4 – Modalità di rendicontazione dei controlli**

Entro il 30 Settembre 2017, il rapporto delle attività di controllo per il progetto pilota sulle vendite on-line, condotte nel rispetto dei criteri definiti dal Forum dell’ECHA, è redatto dall’AC nazionale, in collaborazione con le amministrazioni centrali, le Regioni e PA che partecipano al medesimo progetto, secondo il formato elettronico prodotto dal Forum dell’ECHA.

Entro e non oltre il 31 gennaio 2018 le Regioni e PA trasmettono all’AC nazionale il rapporto delle attività di controllo condotte nel rispetto dei criteri definiti dal Forum dell’ECHA per il progetto REF-5.

Entro e non oltre il 31 marzo 2018 le Regioni e PA trasmettono all’AC nazionale il rapporto delle attività di controllo condotte nel rispetto dei criteri definiti dal Forum dell’ECHA per il progetto

pilota sul controllo delle sostanze negli articoli, redatti nel formato elettronico prodotto dal Forum dell'ECHA.

Entro il 31 marzo 2018 le Regioni e le PA trasmettono all'AC nazionale le risultanze delle attività di controllo di cui al presente Piano ed effettuate entro il 31 dicembre 2017 redatte secondo il format tecnico predisposto dalla medesima AC nazionale.

Quanto indicato è riportato sinteticamente in Tabella 1.

## **2. ATTIVITA' DI CONTROLLO ANALITICO**

### **2.1 - Metodi di individuazione delle imprese**

#### 2.1.1 - Target group

- Imprese appartenenti alla filiera di approvvigionamento per i settori riportati nella Tabella 2, limitatamente alle restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento REACH;
- Imprese che fabbricano e/o importano sostanze soggette ad autorizzazione di cui all'allegato XIV del regolamento REACH;
- Imprese che producono, importano o distribuiscono articoli appartenenti ai settori riportati nella Tabella 3.

#### 2.1.2 - Criteri di priorità nella selezione delle imprese

- Imprese soggette agli obblighi di cui al D. Lgs 105/2015 relativo agli incidenti rilevanti;
- Imprese in possesso di autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 29 del D.Lgs 152/06;
- Imprese di rilevanza in rapporto al contesto territoriale;
- Imprese individuate dalla AC nazionale secondo le informazioni fornite dall'ECHA;
- Imprese individuate dalla AC nazionale tramite consultazione dell'Archivio Preparati Pericolosi dell'ISS.

#### 2.1.3 - Fonti utilizzabili per l'individuazione delle imprese da sottoporre a controllo

- portale PD NEA;
- data base ASL e Agenzie Regionali/Provinciali per la Protezione Ambientale;
- registro imprese delle Camere di Commercio;
- indicazioni provenienti dai Centri antiveneni (CAV);
- flussi informativi INAIL – Regioni;
- elenco imprese trasmesse dall'AC nazionale;
- elenco imprese fornite dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

### **2.2 - Tipologia di sostanze verso cui orientare il controllo**

- Sostanze chimiche in quanto tali o contenute in miscele o in articoli soggette a restrizioni - di cui all'allegato XVII del regolamento REACH riportate nella Tabella 2;
- Sostanze chimiche soggette ad autorizzazione di cui all'allegato XIV del regolamento REACH con data di scadenza negli anni 2014, 2015 e 2016.
- Sostanze chimiche in quanto tali o contenute in miscele o in articoli identificate come sostanze candidate all'eventuale inclusione in allegato XIV del regolamento REACH, ai sensi dell'articolo 59 del medesimo regolamento REACH (SVHC) riportate nella Tabella 3;

- Sostanze chimiche in quanto tali o contenute in miscele o in articoli scelte in base alla pericolosità per la salute e l'ambiente (es CMR, sensibilizzanti respiratori, pericolose per l'ambiente, PBT/vPvB ) e ai quantitativi.

### **2.3 - Obiettivi del controllo**

- Verifica della conformità con gli obblighi di notifica e comunicazione per sostanze SVHC contenute in articoli, autorizzazione e restrizione (Titoli II, IV, VII e VIII Regolamento REACH).

### **2.4 - Modalità rendicontazione dei controlli analitici**

Entro e non oltre il 31 gennaio 2018 le Regioni e PA trasmettono all'AC nazionale il rapporto delle attività di controllo condotte nel rispetto dei criteri definiti dal Forum dell'ECHA per il progetto pilota sostanze negli articoli, redatto nel formato elettronico prodotto dal Forum dell'ECHA.

Entro il 31 marzo 2018 le Regioni e le PA trasmettono all'AC nazionale le risultanze delle attività di controllo analitico di cui al presente Piano ed effettuate entro il 31 dicembre 2017 redatte secondo il format tecnico predisposto dalla medesima AC nazionale.

Quanto indicato è riportato sinteticamente nella Tabella 1, "Schema rendicontazione dei controlli".

## **3. ATTIVITÀ DI INDAGINE**

Le Autorità per i controlli REACH delle Regioni e PA di cui al paragrafo 3.3 dell'Accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti n. 181/CSR), d'intesa con l'Autorità per i controlli in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e miscele, laddove diversa, danno riscontro per l'anno 2016 alle richieste eventualmente avanzate dall'AC nazionale, anche su segnalazione ECHA o di altri Stati membri, e/o da un'Autorità per i controlli afferente ad altra Regione/Provincia autonoma, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili e compatibilmente con le attività di controllo già programmate.

## **4. QUANTIFICAZIONE NUMERICA DEI CONTROLLI**

Le Autorità per i controlli REACH delle Regioni e PA di cui al paragrafo 3.3 dell'Accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti n. 181/CSR), d'intesa con l'Autorità per i controlli in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e miscele, laddove diversa, programmano per l'anno 2017 numero e tipologia delle attività di controllo, sulla base delle specificità territoriali.

Le Regioni e le PA comunicano, entro il 31 marzo 2017, all'AC nazionale il numero e la tipologia dei controlli documentali e analitici programmati e se intendono procedere nella attività di vigilanza autonomamente con proprio personale formato o con l'ausilio del gruppo ispettivo della AC nazionale, come previsto dall'Accordo Stato-Regioni sopra citato.

A livello nazionale sono raggiunti, entro il 31 dicembre 2017, almeno gli obiettivi quantitativi minimi stabiliti dall'ECHA nell'ambito del progetto pilota sulle vendite on-line e del progetto pilota sul controllo delle sostanze negli articoli.

E' auspicabile che ogni Regione e PA migliori o mantenga il livello quantitativo di controlli effettuati nell'anno precedente, tenendo presente che il numero minimo di controlli è pari a 5.



## **5. INDIRIZZI METODOLOGICI PER LA CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO**

- a. In presenza di un sistema informatizzato nelle imprese per l'associazione sostanza-status di (pre)-registrazione, si ritiene opportuno ricorrere a controlli a campione.
- b. Qualora si tratti di produzioni/importazioni multiple e complesse di sostanze e miscele, si predilige la valutazione a campione di sostanze o miscele classificate come CMR, sensibilizzanti respiratori, pericolose per l'ambiente e PBT/vPvB.
- c. La valutazione dei dati quantitativi di fabbricazione e importazione può tenere conto delle autodichiarazioni del rappresentante legale dell'impresa; in alternativa è possibile eseguire un controllo a campione sull'attendibilità del sistema di gestione riguardante la registrazione dei quantitativi fabbricati e/o importati.
- d. Le tecniche di controllo da utilizzare per l'esecuzione del controllo ufficiale sono quelle indicate al paragrafo 1.2 dell'Accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti n. 181/CSR); per le attività previste nel presente Piano si indica come tecnica preferenziale quella dell'ispezione che si avvale anche di esami documentali pre- e post- l'attività in campo.
- e. Le ispezioni sono condotte da personale corrispondente a quello indicato al paragrafo 5 dell'Accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti n. 181/CSR), formato negli specifici corsi istituzionali.
- f. Con l'obiettivo di condurre un esame documentale efficace e facilitare così la fase del controllo mediante ispezione, si considera opportuno integrare le informazioni raccolte ed elaborate tramite gli strumenti per l'individuazione delle imprese da sottoporre al controllo, con le risultanze del questionario pre-ispettivo predisposto dall'AC nazionale.
- g. Le attività di campionamento ed analisi di sostanze, miscele e articoli, di cui al presente Piano sono condotte in linea con quanto stabilito dall'Accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015 (Rep. Atti n. 88/CSR) riguardante il protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attività di campionamento ed analisi di sostanze, miscele e articoli e secondo le ulteriori indicazioni di cui all'allegato 1 del presente documento.

In fase di ispezione, si evidenzia l'utilità di una azione integrata tra Servizio Sanitario Regionale e Laboratori di controllo di cui all'Accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015 (Rep. Atti n. 88/CSR).

## **5. REPORT NAZIONALE DEI CONTROLLI**

Entro il 30 giugno 2018 il Ministero della Salute, con la collaborazione delle Regioni e PA e dell'ISS/CHIM redige e diffonde il report nazionale delle attività di controllo sulla applicazione dei regolamenti REACH e CLP per l'anno 2017.

Tabella 1 - Schema rendicontazione dei controlli

Sezione	scadenza	modalità
Progetto pilota vendite on line	30.09.2017	Trasmissione alla AC nazionale (coordinatori nazionali) del relativo format (xml e pdf) predisposto dal Forum dell'ECHA.
Progetto REF-5	31.01.2018	
Progetto pilota sostanze negli articoli	31.03.2018	
PNC 2017 – rendicontazione comprensiva sia dei controlli documentali che analitici	31.03.2018	Trasmissione all'AC nazionale del format di rendicontazione predisposto dalla medesima Autorità.

Tabella 2: Schema individuazione target per il controllo delle restrizioni

Settore	NACE	Sostanza- Allegato REACH	voce XVII	Matrici/prodotti
Costruzioni	23.5; 23.6	Cr VI-47		Cemento
Gioielleria/bigiotteria	32.1	Cd-23 Ni-27 Pb-63		Articoli di gioielleria e bigiotteria e loro parti metalliche.
Plastiche, e gomma e articoli in plastica	20.1; 21.20; 22.2	Cd-23		Polimeri organici sintetici di cui alla voce 23.1.
Metallurgia	24	Cd-23		Leghe per brasatura
Tessile e pelli	13; 14 e 15	Coloranti azoici-43		Articoli tessili e in pelle.
Giocattoli	32.4	Ftalati-51 e 52 Coloranti azoici-43		Giocattoli, articoli di puericultura, articoli tessili e in pelle.
Colle, adesivi sintetici	20.52 e 20.3	Cloroformio-32 Toluene-48 Benzene-5		Colle, adesivi sintetici.
Vernici	20.3	Toluene-48		Vernici spray.
Fabbricazione di prodotti chimici	20	Triclorobenzene-49		Sostanze e miscele.
Metallurgia; fabbricazione di macchinari e autoveicoli	24; 28; 29	Amianto-6		Articoli.
Giocattoli	32.4	Dimetilfumarato-61		Giocattoli e parti di essi

Tabella 3: Schema individuazione target per il controllo delle sostanze negli articoli

Settore	NACE	Sostanza- SVHC	Matrici/prodotti
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	22	<b>Dibutilftalato (DBP)</b> CAS 84-74-2	Articoli in PVC quali: mantelline e abbigliamento per la pioggia, borsette, guanti da sport (es. da portiere o da bici), tende per doccia, auricolari, sandali da spiaggia, articoli di puericultura (es. bavaglino con parti flessibili o decorazioni, materassini da cambio pannolino).
		<b>Benzilbutilftalato (BBP)</b> CAS 85-68-7	
		<b>Ftalato di bis(2-etilesile e (DEHP)</b> CAS 117-81-7	

## Attività di controllo analitico 2017

Ai fini della realizzazione delle attività analitiche per i controlli previsti nel presente Piano, in merito alla verifica della conformità con gli obblighi di restrizione, notifica di sostanze SVHC contenute in articoli, classificazione di pericolo di sostanze e miscele e verifica della correttezza delle SDS, le tabelle A, B, C riportano per ciascuna ricerca sostanza/matrice, il riferimento normativo e, ove rilevanti, i metodi di prova, le tecniche analitiche, le relative caratteristiche di performance, i referenti dei laboratori.

In base all'Accordo del 7 maggio 2015 (Rep. Atti n. 88/CSR), paragrafo 2.10 *Laboratorio per le revisioni di analisi*, le comunicazioni devono essere inviate all'ISS e per conoscenza al **Centro nazionale delle sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore** (CHIM), o ad altro laboratorio designato per l'analisi di revisione nello specifico caso, al fine di garantire la valutazione dei campioni risultati non conformi a seguito di controllo ufficiale.

Tabella A- Restrizioni

Prodotto /matrice	Sostanza	Voce All.XVII REACH	Metodo di riferimento di cui all'allegato XVII del REACH <sup>2</sup>	Altro metodo ufficiale (europeo o nazionale) <sup>3</sup>	Metodo normato <sup>4</sup>	Altri metodi <sup>5</sup>	Tecnica analitica	LOD	Laboratorio	Referenti	Analisi di revisione/ Analisi irripetibile	Laboratorio per analisi di revisione
Colle	Benzene	5. Divieto in miscele in conc. $\geq 0,1$ % in peso				EPA 5021A:2014 + EPA 8260C:2006	GC/MS		ARPA Lazio	L. Arcangeli, C. Dominici, C. Muscarella	<b>Analisi di revisione</b>	<b>ISS/CSC</b> Referente L. Palleschi C. Abenavoli
						EPA 5035A:2002 + EPA 8260C:2006	GC/MS	0,1 mg/kg	ARPA Veneto	G. Formenton		
						Metodo Interno	SPME-GC/MS		ARPA Liguria	S. Lottici,		

<sup>2</sup> Metodo di riferimento ove riportato nell'allegato XVII del regolamento REACH

<sup>3</sup> Altro metodo di prova riportato o richiamato in documenti normativi cogenti e/o pubblicato su Gazzetta Ufficiale Italiana (GU) o dell'Unione Europea (GUCE) o comunque richiamato o riportato in un documento emesso da una autorità quale Regione, Provincia, ecc.

<sup>4</sup> Metodo normato: metodo emesso da organismi di normazione nazionali, europei o internazionali (ad es. UNI, CEI, CEN, ISO, ecc).

<sup>5</sup> Metodo emesso da organizzazioni tecniche nazionali o internazionali (ad es. EPA, ecc) oppure metodo sviluppato da Laboratori/Centri di Riferimento Nazionali o Comunitari o da Centri di Referenza Nazionali accreditati oppure Metodo di prova messo a punto o adottato da un laboratorio sulla base di conoscenze desunte dalla letteratura scientifica e/o dall'esperienza pratica. Il metodo interno può essere sia un metodo sviluppato dal laboratorio che un metodo normato o non normato che è stato sostanzialmente modificato a seguito di particolari esigenze del laboratorio.

										M.Garbarino		
					UNI EN 11890-2:2013			GC/MS		ARPA EMR	L. Rossi, C. Govoni	
Articoli	Fibre di Amianto a) Crocidolite b) Amosite c) Antofillite d) Actinolite e) Tremolite f) Crisotilo	6. Divieto di fabbricazione, immissione sul mercato e uso delle fibre e degli articoli.		Accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015 (Rep. Atti n. 80/CSR).			SEM/EDS		ARPA Liguria	S. Lottici, M. Garbarino	<b>Analisi di revisione</b>	<b>Laboratorio diverso da ISS.</b>  ARPAM sede di Pesaro "Centro di riferimento regionale Amianto" designazione del 17.11.2016
						Metodo interno	SEM/DRX		ARPA Piemonte	M. Fontana, G. Mulatero		
							SEM/DRX	0,1 % / 1 %	ARPA Veneto	G. Formenton		
							SEM	0,1 % su matrici disgregabili o polverulente	ARPA Marche	P. Ranzuglia		
							MODC-LP	Qualitativo	ARPA Marche	P. Ranzuglia		
							DRX	1 %	Regione Lombardia - ATS della Città Metropolitana di Milano	S. Vitaliti		
							DRX + MOCF	1 %	Regione Lombardia - ASST di Monza - Laboratorio Igiene e Tossicologia Occupazionale Ospedale di Desio	A. Baj		
							MOCF/MOLP, SEM e DRX	LOD caratteristici ma non inferiori all'1 %	Centro di Riferimento Regionale Amianto -	M. De Rossi, C. Muscarella		

									Laboratorio Igiene industriale - ASL Viterbo			
							FTIR+MOCF	1%	ARPA Sardegna	G. Frau		
							SEM	120 ppm	ARPA Sardegna	R. Lonis		
Polimeri organici sintetici (materie plastiche)	Cadmio	23.1 Divieto di immissione di miscele e articoli, con tenore di Cd pari a 0,01 % in peso della materia plastica				CPSC-CH-E1002-08	ICP/MS		ARPA Lazio	L. Arcangeli, C. Dominici, C. Muscarella	Analisi di revisione	ISS/SPVSA Referente P. Stacchini, A. Pastorelli
						EPA 6010D:2014	ICP/OES	1 mg/kg	ARPA Veneto	G. Formenton		
Cemento	Cromo VI	47.1 0,0002 % di Cr (VI) idrosolubile sul peso totale a secco del cemento	- Norme adottate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN)-		UNI EN 196-10:2006 e Procedura di campionamento GTI-REACH I.O.1 rev.0 del 15.06.2010		Spettrofotometria-UV/VIS	0,0001%	ARPA Veneto	G. Formenton	n.a. analisi non ripetibile causa instabilità analita/matriciale	--
									ARPA Liguria	S. Lottici, M. Garbarino		
									ARPA EMR	L. Rossi, C. Govoni		
									ARPA Puglia	M. Spartera, P.L. Martino		
Vernici spray	Toluene	48. Divieto come sostanza o in miscele in conc. ≥0,1 % in peso				Metodo interno	GC/MS		ARPA Piemonte	M. Fontana, G. Mulatero	Analisi di revisione	ISS/CHIM Referente L. Palleschi, C. Abenavoli
							EPA 5035A:2002 + EPA 8260C:2006	GC/MS	0,1 mg/kg	ARPA Veneto		

					EPA 5021A:2014 + EPA 8260C:2006	GC/MS		ARPA Lazio	L. Arcangeli, C. Dominici, C. Muscarella			
					UNI EN 11890-2: 2013 (escluso spray)	GC/MS		ARPA EMR	L. Rossi, C. Govoni A. Fava			
					UNI EN ISO 11890-2: 2013	GC/MS	0,01%	Regione Lombardia – ASST di Monza Laboratorio Igiene e Tossicologia Occupazionale Ospedale di Desio	A.Baj			
Colle/adesivi	Toluene	48. Divieto come sostanza o in miscele in conc. $\geq 0,1$ % in peso			UNI EN ISO 11890-2:2013	GC/MS	0,01%	Regione Lombardia – ASST di Monza - Laboratorio Igiene e Tossicologia Occupazionale Ospedale di Desio	A. Baj	Analisi di revisione	ISS/CHIM Referente L. Palleschi, C. Abenavoli	
						Metodo Interno	SPME-GC/MS		ARPA Liguria			S. Lottici, M. Garbarino
						EPA 5035A:2002 + EPA 8260C:2006	GC/MS	0,1 mg/kg	ARPA Veneto			G. Formenton
	Cloroformio	32. Divieto come sostanza $\geq 0,1$ % in peso in miscele				Metodo interno U.RP.M674 (cod.ARPA)	GC/MS		ARPA Piemonte	M. Fontana, G. Mulatero	Analisi di revisione	ISS/CHIM Referente L. Palleschi, C. Abenavoli
						EPA 5035A:2002 + EPA 8260C:2006	GC/MS		ARPA EMR	L. Rossi, C. Govoni		
						Metodo interno	HSGC/MS		Regione Lombardia - ATS della Città Metropolitana	S. Vitaliti		

									di Milano – Laboratorio di prevenzione			
						Metodo Interno	SPME-GC/MS		ARPA Liguria	S. Lottici, M. Garbarino		
						EPA 5021A:2014 + EPA 8260C:2006	GC/MS		ARPA Lazio	L. Arcangeli, C. Dominici, C. Muscarella		
						EPA 5035A:2002 + EPA 8260C:2006	GC/MS	0,1 mg/kg	ARPA Veneto	G. Formenton		
Sostanze e miscele	Triclorobenzene	49. Divieto come sostanza. in conc. $\geq$ 0.1% in peso in miscele				EPA 5035A:2002 + EPA 8260C:2006	GC/MS	0,1 mg/kg	ARPA Veneto	G. Formenton	<b>Analisi di revisione</b>	<b>ISS/CHIM –</b> Referente L. Palleschi, C. Abenavoli (ricezione campioni a partire dal mese di settembre 2017)
Gioielleria/ Bigiotteria	Nichel	27. tasso di cessione 0,2 $\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{week}$ ; tasso di cessione 0,5 $\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{week}$ ,	Norme adottate dal Comitato europeo di normalizzazi one (CEN)  Comunicazio ne della Commission e (2016/C 014/04) nell'ambito dell'applicaz ione del Reg.(CE) REACH		UNI EN 1811:2015		ICP/OES, ICP/MS, GFAAS		Regione Lombardia – ATS dell'Insubria – Laboratorio di Prevenzione	C. Lionetti	<b>Analisi di revisione</b>	<b>Laboratorio ISS AeS</b> Referente A. Alimonti
									ARPA Piemonte	M. Fontana, G. Mulatero		
									ARPA Veneto	G. Formenton		
									ARPA Campania	M. Gallo		
									APPA Bolzano	L. D'Ambrosio F. Ciesa		
									ARPA Puglia	M. Spartera, P.L. Martino		

									ARPA Lazio	L. Arcangeli, C. Dominici, C. Muscarella		
					UNI EN 1811:2015		ICP/OES, ICP/MS		ARTA Abruzzo Distretto Provinciale di Pescara	F. Caporale E. Scamosci		
					UNI EN 1811:2015 + EPA 6010C:2007		ICP/OES		ARPA Liguria	S. Lottici, M.Garbarino		
Articoli tessili e in cuoio	Coloranti azoici	<b>43.1</b> Divieto per coloranti azoici che possono rilasciare una o più delle ammine aromatiche elencate nell'appendice 8 REACH in conc. >30 mg/kg (0,003 % in peso) negli articoli o nelle parti colorate degli stessi.	Reg. (UE) 126/2013 che modifica l'allegato XVII		(tessili) UNI EN 14362-1:2012 ( <i>ammine aromatiche</i> )		GC/MS		ARPA Lazio	L. Arcangeli, C. Dominici, C. Muscarella	<b>Analisi di revisione</b>	<b>APPA Bolzano</b> Referenti F. Ciesa, L. D'Ambrosio
Leghe per brasatura	Cadmio	<b>23. 8</b> – Divieto di immissione o uso in conc. $\geq$ 0,01 % in peso della miscela metallica				CPSC-CH-E1001-08.3	ICP-OES, FLAA, GFAA, ICP-MS  XRF(screening)		LSP Palermo	M.A.De Luca M.F. Sivillo	<b>Analisi di revisione</b>	<b>ISS/SPVSA</b> Referente P. Stacchini, A. Pastorelli
					EPA 6010D:	ICP/OES	1 mg/kg	ARPA Veneto	G. Formenton			



						2014							
Gioielli	Cadmio	23.10 – Divieto di immissione o uso in conc. $\geq$ 0,01 % in peso del metallo				CPSC-CH-E1001-08.3	ICP-OES, FLAA, GFAA, ICP-MS  XRF(screening)		LSP Palermo	M.A.De Luca M.F. Sivillo	Analisi di revisione	ISS/SPVSA Referente P. Stacchini, A. Pastorelli	
						EPA 6010D: 2014	ICP/OES	1 mg/kg	ARPA Veneto	G. Formenton			
Giocattoli e articoli per l'infanzia	a) Bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) b) Dibutyl phthalate (DBP) c) Benzyl butyl phthalate (BBP)	51.1-51.2 Divieto di immissione o uso in conc. > 0,1 % in peso del materiale plastificato.				CPSC-CH-C1001-09.3	GC/MS	0,03 %	Regione Lombardia – ASST di Monza - Laboratorio Igiene e Tossicologia Occupazionale Ospedale di Desio	A. Baj	Analisi di revisione	ISS/AeS Referente M. Milana	
						CPSC-CH-C1001-09.3	GC/MS		ARPA Puglia	M. Spartera, P.L. Martino			
					UNI EN 71: 2006			GC/MS		ARPA EMR			L. Rossi, C. Govoni I. Scaroni
						CPSC-CH-C1001-09.03	GC/MS			ARPA Lazio			L. Arcangeli, C. Dominici, C. Muscarella
						Metodo interno	HPLC-DAD			APPA Bolzano			F. Ciesa, L.D' Ambrosio
Giocattoli e articoli per l'infanzia	a) Di-“isononyl” phthalate (DINP) b) Di-“isodecyl” phthalate	52.1-52.2. Divieto di utilizzo o immissione come sostanze o in miscele in conc. >0,1 % in peso del				CPSC-CH-C1001-09.3	GC/MS	0,03%	Regione Lombardia – ASST di Monza - Laboratorio Igiene e Tossicologia Occupazionale Ospedale di	A. Baj	Analisi di revisione	ISS/AeS Referente M. Milana	

	(DIDP) c) Di-n-octyl phthalate (DNOP)	materiale plastificato							Desio			
						CPSC-CH- C1001-09.3	GC/MS		ARPA Puglia	M. Spartera, P.L. Martino		
						CPSC-CH- C1001-09.03 + EPA 3550C:2007 oppure EPA 3541:1994 oppure EPA3545A: 2007 + EPA 8270D: 2014	GC/MS		ARPA EMR	L. Rossi, C. Govoni		
						CPSC-CH- C1001-09.03	GC/MS		ARPA Lazio	L. Arcangeli, C. Dominici, C. Muscarella		
						Metodo interno	HPLC-DAD		APPA Bolzano	F. Ciesa, L. D'Ambrosio		
Giocattoli e articoli per l'infanzia	Dimetil fumarato	<b>61.</b> Divieto di immissione o uso in articoli o loro parti in conc. >0,1 mg/kg				Journal of Chromatograph y A 1216 (2009) 6762-6766	SE-GC/MS or HS-SPME- GC/MS		ARPA Liguria	S. Lottici, M. Garbarino	<b>Analisi di revisione</b>	<b>ISS/CHIM – Referente</b> L. Palleschi, C. Abenavoli (ricezione campioni a partire dal mese settembre 2017)

Tabella B- Sostanze SVHC contenute in articoli

Prodotto /matrice	Sostanza	Altro metodo ufficiale (europeo o nazionale) <sup>6</sup>	Metodo normato <sup>7</sup>	Altri metodi <sup>8</sup>	Tecnica analitica	LOD	Laboratorio	Referenti	Analisi di revisione/ Analisi irripetibile	Laboratorio per analisi di revisione/ Referenti
Articoli in PVC di cui alla Tabella 3	a) Bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)			CPSC-CH-C1001-09.3	GC/MS	0,03 %	Regione Lombardia – ASST di Monza - Laboratorio Igiene e Tossicologia Occupazionale Ospedale di Desio	A.Baj	<b>Analisi di revisione</b>	<b>ISS/AMSA</b> M.R.Milana (a partire da settembre 2017)
	b) Dibutyl phthalate (DBP)			CPSC-CH-C1001-09.3	GC/MS		ARPA Puglia	M. Spartera, P.L. Martino		
	c) Benzyl butyl phthalate (BBP)		UNI EN 71: 2006		GC/MS		ARPA EMR	L. Rossi, C. Govoni I. Scaroni		
				CPSC-CH-C1001-09.03	GC/MS		ARPA Lazio	L. Arcangeli, C. Dominici, C. Muscarella		
				CPSC-CH-C1001-09.3	GC-HR-MS/MS		APPA Bz	F. Ciesa L. D'Ambrosio		

<sup>6</sup> Altro metodo di prova riportato o richiamato in documenti normativi cogenti e/o pubblicato su Gazzetta Ufficiale Italiana (GU) o dell'Unione Europea (GUCE) o comunque richiamato o riportato in un documento emesso da una autorità quale Regione, Provincia, ecc.

<sup>7</sup> Metodo normato: metodo emesso da organismi di normazione nazionali, europei o internazionali (ad es. UNI, CEI, CEN, ISO, ecc).

<sup>8</sup> Metodo emesso da organizzazioni tecniche nazionali o internazionali (ad es. EPA, ecc) oppure metodo sviluppato da Laboratori/Centri di Riferimento Nazionali o Comunitari o da Centri di Referenza Nazionali accreditati oppure Metodo di prova messo a punto o adottato da un laboratorio sulla base di conoscenze desunte dalla letteratura scientifica e/o dall'esperienza pratica. Il metodo interno può essere sia un metodo sviluppato dal laboratorio che un metodo normato o non normato che è stato sostanzialmente modificato a seguito di particolari esigenze del laboratorio.

Tabella C- Classificazioni

<b>Prodotto /matrice</b>	<b>Tipo di verifica</b>	<b>Laboratorio</b>	<b>Referenti</b>
Vernici, colle, adesivi	Verifiche di conformità della classificazione e etichettatura	ARPA Puglia	M.Spartera, P.L.Martino
		ARPA EMR	C.Govoni, L.Rossi
Vernici, colle, adesivi	Verifica di conformità della classificazione, etichettatura e SDS di prodotti fitosanitari	ARPA EMR	C.Govoni, L.Rossi

**Referenti Analisi di revisione:**

ISS/CHIM: Centro Nazionale delle Sostanze Chimiche, Prodotti Cosmetici e Protezione del Consumatore, Dott. L. Palleschi e Dott. C. Abenavoli.

ISS/AeS: Dipartimento Ambiente e Salute, Dott.ssa M. R. Milana

ISS/AeS: Dipartimento Ambiente e Salute, Dott. A. Alimonti

ISS/SPVSA: Dipartimento Sicurezza Alimentare, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria, Dott. P. Stacchini e Dott. A. Pastorelli